



Il Presidente della Regione

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N.45 DEL 05 NOVEMBRE 2021**

**Oggetto: Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ordinanza ai sensi dell'art.32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità.
Nuove disposizioni relative all'ingresso presso l'Aeroporto Internazionale d'Abruzzo.**

VISTI

- l'art. 32 della Costituzione;
- lo Statuto della Regione Abruzzo;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTI

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
- le Delibere del Consiglio dei Ministri del 29 luglio e del 7 ottobre 2020;
- le Delibere del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio e del 21 aprile 2021;

VISTI

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021;
 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021;
- ed i precedenti provvedimenti dagli stessi Decreti richiamati;

VISTI

- il Decreto Legge 18 dicembre 2020 n.172, convertito con L.29 gennaio 2021 n.6;
 - il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con L.12.03.2021 n.29;
 - il D.L. 13 marzo 2021 n.30, convertito con modificazioni dalla L. 06.05.2021 n. 61;
 - il D.L. 1 aprile 2021, n.44, convertito con modificazioni dalla L.28.05.2021 n. 76;
 - il D.L. 22 aprile 2021, n.52 convertito con modificazioni dalla L. 17.06.2021 n.87;
 - il D.L. 25 maggio 2021 n.73 convertito con modificazioni dalla L.23.07.2021 n. 106;
 - il D.L. 23.07.2021 n. 105 convertito con modificazioni dalla L. 13.09.2021, n.126;
 - Il D.L 06.08.2021 n. 111 convertito con modificazioni dalla L. 24.09.2021, n. 133;
 - Il D.L. 21.09.2021, n. 127;
 - Il D.L. 8 ottobre 2021, n. 139
- e la precedente normativa dagli stessi decreti richiamata;

VISTE le Ordinanze del Ministero della Salute emanate nell'annualità 2021 e, nello specifico, in data 09-16-30 gennaio, 12-13-14-27 febbraio, 5 marzo, 23 aprile, 8-14-30 maggio, 2-4-18-22 giugno, 2-29 luglio, 27-28-30 agosto, 20-23-28 settembre, 22-28 ottobre 2021, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

ATTESO CHE con la sopra citata Ordinanza 22 ottobre 2021 sono state definite – in ragione di necessità ed urgenza, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.L. 25 marzo 2020, n. 19 e tenuto conto di quanto disposto con la raccomandazione (UE) 2020/912 - nuove disposizioni in materia di limitazione degli spostamenti dall'estero, concernenti, principalmente, le modalità di ingresso nel territorio nazionale da parte di persone che hanno soggiornato o transitato in Stati esteri nei 14 giorni antecedenti l'ingresso in Italia;

DATO ATTO CHE la prefata Ordinanza indica in modo puntuale (artt.3-4-5) le condizioni di ingresso sul suolo nazionale, subordinate al possesso ed alla presentazione al vettore, al momento dell'imbarco:

- 1) del Passenger Locator Form (modulo di localizzazione del passeggero);
- 2) di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, o di altra certificazione equipollente;
- 3) per i passeggeri provenienti dai paesi di cui all' Elenco D dell'Allegato 20 al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e ss.mm. e ii. (in specie, come modificato dall'Ordinanza ministeriale di che trattasi, all'art.4): presentazione della certificazione di essersi sottoposto, nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo (termine ridotto a quarantotto ore per gli ingressi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord)

ed altresì prevede - in caso di avvenuto ingresso nel territorio nazionale in mancanza di certificazione verde e fermo restando l'obbligo di sottoporsi al test molecolare o antigenico siccome indicato nel precedente punto 3) - la sottoposizione ad isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di cinque giorni, nonché la sottoposizione ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo;

RICHIAMATA l'Ordinanza Presidenziale n. 37 del 12 luglio 2021 con la quale è stata disposta - quale misura ulteriore di contenimento e monitoraggio della trasmissione virale - l'esecuzione, all'atto dello sbarco presso l'Aeroporto Internazionale d'Abruzzo, dei test molecolari per la rilevazione del virus SARS COV 2 nei confronti dei passeggeri provenienti da Malta, Spagna e Regno Unito;

VISTE le circolari della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute:

- prot.n. 0028862-28/06/2021-DGPRES-MDS-Precante all'oggetto: "*Chiarimenti in materia di Certificazioni Verdi e loro uso in ambito transfrontaliero e in materia di Digital Passenger Locator Form*";
- prot.n.34414 del 30.07.2021, concernente l'equipollenza delle certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati terzi per gli usi previsti dall'art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105;
- circolare prot. n. 42957 del 23 settembre 2021, concernente l'equivalenza dei vaccini anti SARS-CoV-2/COVID somministrati all'estero;

RITENUTO alla luce dell'attuale situazione epidemiologica e del corso positivo della campagna vaccinale, sentito favorevolmente il Referente Sanitario Regionale per le emergenze, statuire la cessazione delle disposizioni di cui alla citata OPGR n.37/2021, stante le specifiche misure adottate con l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22.10.2021;

tanto premesso,

ORDINA

- 1) la cessazione della vigenza delle disposizioni di cui all'Ordinanza Presidenziale n. 37/2021, con decorrenza dalla data del presente provvedimento;
- 2) che la presente ordinanza - immediatamente esecutiva per gli adempimenti di legge - sia trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti competenti per territorio, alla Direzione Marittima di Pescara, all'E.N.A.C., alla S.A.G.A. S.p.a. ed alle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo;

3) che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Direttore del Dipartimento Sanità
Dr. Claudio D'Amario
f.to. digitalmente

L'Assessore alla Sanità
Dr.ssa Nicoletta Verì
f.to. digitalmente

Il Presidente della Giunta Regionale
Dr. Marco Marsilio
f.to. digitalmente